



COMUNE di VENTICANO
Provincia di Avellino
UFFICIO DEL VICESEGRETARIO COMUNALE

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE – DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO.

AVVIO SOCCORSO ISTRUTTORIO
RUP: Dott.ssa Rita Elvira Addonizio

Si comunica che, in esito alle verifiche effettuate sulle domande presentate dai candidati al concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 Funzionario Contabile del Comune di Venticano, è emerso che numerosi concorrenti hanno provveduto ad allegare documentazione non conforme rispetto a quanto prescritto dall'avviso, sostituendo la ricevuta di pagamento della tassa di concorso – unica documentazione richiesta a corredo dell'istanza – con titoli di studio, curriculum vitae o altri allegati non pertinenti. Tale circostanza rende necessario attivare sin da ora il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, precisando che la presente comunicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati.

L'attivazione dell'istituto si pone in conformità al principio, ormai consolidato, secondo cui il soccorso istruttorio è funzionale alla correzione di irregolarità meramente formali che non incidono sulla par condicio, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7975/2019. In tale prospettiva, l'omessa o irregolare allegazione della ricevuta della tassa di concorso non integra un vizio afferente ai requisiti soggettivi di partecipazione, né un elemento valutabile ai fini concorsuali, trattandosi di un adempimento di carattere formale e non essenziale. A conferma di ciò, la giurisprudenza più recente – e in particolare il TAR Puglia – Lecce, sentenza n. 413 del 12 marzo 2025 – ha stabilito che il versamento della tassa di concorso costituisce il corrispettivo per la fruizione del servizio amministrativo connesso alla gestione della selezione e non un requisito di partecipazione, affermando che la mancanza, la tardiva o irregolare corresponsione integra una irregolarità formale suscettibile di regolarizzazione, purché intervenuta prima dell'effettivo svolgimento delle prove. La previsione della esclusione automatica per erroneo pagamento si pone in contrasto con il principio di proporzionalità ed è pertanto illegittima, risultando illogica e sproporzionata rispetto alla finalità dell'adempimento.

Nello stesso senso si colloca il nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto Legge n. 73/2022, convertito in Legge n. 122/2022, il quale ha precisato che l'irregolarità del pagamento della tassa non può comportare automaticamente l'esclusione del candidato, riconoscendo a quest'ultimo il diritto alla regolarizzazione della propria posizione. Tale previsione si inserisce in una più ampia linea evolutiva volta alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e alla riduzione delle cause di esclusione non sostanziali, nonché al rafforzamento dell'equità nell'accesso ai concorsi pubblici. La

regolarizzazione, infatti, risulta pienamente idonea a soddisfare l'interesse pubblico al recupero delle somme destinate alla copertura dei costi della procedura, senza alterare il confronto competitivo né attribuire vantaggi indebiti.

Alla luce di tali principi, si dispone che tutti i candidati che non abbiano allegato correttamente la ricevuta della tassa concorsuale procedano tempestivamente all'annullamento della domanda già trasmessa e alla sua ripresentazione completa della documentazione richiesta dal bando, entro e non oltre il termine che precede lo svolgimento delle prove, fissate nei giorni 16 e 17 dicembre 2025. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporterà l'impossibilità di considerare validamente presentata la domanda, con conseguente non ammissione alle prove, fermo restando che non è configurabile un'esclusione automatica per mero vizio formale nel pagamento, essendo ammesso il tempestivo adempimento successivo, purché perfezionato prima dell'avvio delle operazioni selettive.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei candidati sul fatto che la tassa di concorso non è prevista da una disposizione normativa imperativa nazionale, ma rappresenta un contributo deliberato dall'ente al fine di coprire i costi della procedura; essa costituisce un onere di servizio, regolarizzabile, e non un requisito di accesso. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, buona fede e correttezza, richiede unicamente il corretto adempimento dell'obbligo contributivo entro i tempi consentiti, non potendo tale irregolarità precludere l'accesso alla procedura.

Per ogni chiarimento è possibile scrivere all'indirizzo PEC del Comune di Venticano protocollo@pec.comune.venticano.av.it, intestando la comunicazione al **RUP incaricato, Dott.ssa Rita Elvira Addonizio**.

Venticano, 18 novembre 2025

La Responsabile del Servizio Personale
(*Rita Elvira Addonizio*)